ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta dei Ministri per il lavoro e la presidenza sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;

d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;

e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato e, in mancanza di tali designazioni, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

f) da un rappresentante del personale dell'Ente designato dal personale stesso.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e).

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Versione in vigore dal 19 febbraio 1948, non più in vigore dal 23 febbraio 1952 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-21/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it